



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

Ordinanza n. 19 del 22/05/2026

DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL FIUME SESIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 116/2008 che attribuisce ai Comuni interessati competenza in materia di balneazione;

Preso atto che il fiume Sesia attraversa per un tratto anche i territori situati nella Regione Lombardia, compreso anche una parte del territorio di Candia Lomellina;

Rilevato che per le acque del Fiume Sesia, nel tratto attraversante il territorio del Comune di Candia Lomellina, non esiste un servizio di salvataggio che possa garantire l'incolumità, la sicurezza e il soccorso di coloro che intendono effettuare bagni nel fiume predetto;

Rilevato che è nota la pericolosità del Fiume Sesia sia per il suo carattere torrentizio che per la presenza di mulinelli, fossi e correnti che possono mettere in difficoltà anche gente esperta nella pratica del nuoto;

Preso atto:

- che nel corso degli anni il predetto fiume è stato caratterizzato dal verificarsi di diversi casi di annegamento;
- che già in precedenza il Comune aveva installato dei cartelli con divieto di balneazione e pubblicato all'Albo Pretorio la relativa ordinanza di divieto;

Vista la nota "ATS Pavia - Agenzia di tutela della Salute" (prot. 36601/2026 del 18/05/2026) nella quale viene precisato che allo stato attuale, comunque, nel Territorio Provinciale non sono presenti punti di balneazione in acque superficiali o parte di esse nelle quali è prevista la pratica della balneazione.

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti gli art. 1,9,10,11,12,13,14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

ORDINA

Il divieto di balneazione nel Fiume Sesia, a tempo indeterminato e comunque fino a provvedimento di revoca, per tutto il tratto compreso nel territorio del Comune di Candia Lomellina, disponendo l'installazione di ulteriore cartellonistica, ove necessario, nei tratti di accesso alle immediate vicinanze del Fiume Sesia, insistenti nel territorio di Candia Lomellina e la pubblicazione sul sito web comunale, oltre all'affissione in luoghi di accesso alle spiagge.



COMUNE DI CANDIA LOMELLINA PROVINCIA DI PAVIA

AVVISA

- Chiunque violi la presente Ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71;
- Di pubblicare la presente ordinanza nel Portale Acque ministeriale:
link: <https://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/home>;
- Di provvedere ad apporre idonea segnaletica integrativa – ove necessario - di divieto di balneazione, nelle zone di facile accessibilità nelle immediate vicinanze al corso del Fiume Sesia.
- Dispone, ai fini dell'esecuzione, la comunicazione della presente agli uffici di Polizia Locale del Comune di Candia Lomellina e alle Forze dell'ordine.

Candia Lomellina, 22/05/2026



IL SINDACO
Antonio Brianta